

**PLEASE RETURN TO
REFERENCE ROOM ☺**

**Accordo di Nizza
sulla classificazione internazionale
dei prodotti e dei servizi
ai quali si applicano i marchi
di fabbrica o di commercio**

del 15 giugno 1957
riveduto a STOCOLMA il 14 luglio 1967

Testo ufficiale italiano



Uffici internazionali riuniti
per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI)
GINEVRA 1968

**Accordo di Nizza
sulla classificazione internazionale
dei prodotti e dei servizi
ai quali si applicano i marchi
di fabbrica o di commercio**

**del 15 giugno 1957
riveduto a STOCCOLMA il 14 luglio 1967**

**Uffici internazionali riuniti
per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI)
GINEVRA 1968**

Accordo di Nizza

sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio

del 15 giugno 1957
riveduto a STOCCOLMA il 14 luglio 1967¹

Articolo 1

[Istituzione d'una Unione particolare. Adozione d'una classificazione internazionale. Definizione della classificazione internazionale. Lingue]²

1) I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare.

2) Essi adottano, in vista della registrazione dei marchi, una identica classificazione dei prodotti e dei servizi.

3) Tale classificazione è costituita di:

- a. una lista delle classi,
- b. un repertorio alfabetico dei prodotti e dei servizi con l'indicazione delle classi alle quali sono assegnati.

4) La lista e il repertorio sono quelli pubblicati nel 1935 dall'Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale.

5) La lista e il repertorio potranno essere modificati o completati dal Comitato di esperti, istituito dall'articolo 3 del presente Accordo, seguendo la procedura stabilita da detto articolo.

6) La classificazione sarà redatta in francese ma, a domanda d'un Paese contraente, una traduzione ufficiale nella lingua del medesimo potrà essere pubblicata dall'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (denominato in seguito: «Ufficio internazionale») contemplato dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (denominata in seguito: «Organizzazione»), in accordo con l'Amministrazione nazionale interessata. Ciascuna traduzione del repertorio indicherà, a fianco d'ogni prodotto o servizio, oltre il numero d'ordine come risulta dall'enumerazione alfabetica nella lingua considerata, anche il numero d'ordine dell'originale francese.

¹ La presente traduzione italiana è stata allestita congiuntamente dalle competenti Amministrazioni d'Italia e di Svizzera d'intesa con i BIRPI.

² Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l'identificazione. Il testo francese firmato è privo di titoli.

Articolo 2

[Portata giuridica e applicazione della classificazione internazionale]

1) Riservati gli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione internazionale è quella attribuitale da ciascun Paese contraente. In particolare, la classificazione internazionale non vincola i Paesi contraenti nè quanto alla valutazione dei limiti della protezione del marchio, nè quanto al riconoscimento dei marchi di servizio.

2) Ciascun Paese contraente si riserva la facoltà di applicare la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.

3) Le Amministrazioni dei Paesi contraenti faranno figurare, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle classi della classificazione internazionale alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato.

4) Il fatto che una denominazione figura nel repertorio alfabetico dei prodotti e dei servizi non pregiudica affatto i diritti che potessero esistere su tale denominazione.

Articolo 3

[Modificazioni della classificazione internazionale e aggiunte ad essa. Comitato di esperti]

1) È istituito, presso l'Ufficio internazionale, un Comitato di esperti incaricato di decidere su tutte le modificazioni o aggiunte da apportarsi alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi. Ciascun Paese contraente sarà rappresentato nel Comitato, il quale si organizza mediante un regolamento interno, adottato dalla maggioranza dei Paesi rappresentati. L'Ufficio internazionale è rappresentato nel Comitato.

2) Le proposte di modificazione o di aggiunta devono essere dirette dalle Amministrazioni dei Paesi contraenti all'Ufficio internazionale, che le trasmette ai membri del Comitato, almeno due mesi prima che questo si riunisca per esaminarle.

3) Le decisioni del Comitato, relative alle modificazioni da apportare alla classificazione, sono prese all'unanimità dei Paesi contraenti. Come modificazione si deve intendere qualsiasi trasferimento di prodotti da una classe all'altra, o la creazione di una nuova classe implicante un tale trasferimento.

4) Le decisioni del Comitato, concernenti le aggiunte da apportare alla classificazione, sono prese con la maggioranza semplice dei Paesi contraenti.

5) Gli esperti hanno la facoltà di far conoscere il loro parere per iscritto o di delegare i loro poteri all'esperto di un altro Paese.

6) Qualora un Paese non abbia designato il proprio esperto, o l'esperto designato non abbia fatto conoscere la sua opinione nel termine stabilito dal regolamento interno, si riterrà che il Paese in questione ha accettato la decisione del Comitato.

Articolo 4

[Notificazione, entrata in vigore e pubblicazione delle modificazioni e delle aggiunte]

1) Tutte le modificazioni ed aggiunte decise dal Comitato di esperti sono notificate alle Amministrazioni dei Paesi contraenti dall'Ufficio internazionale. L'entrata in vigore delle decisioni avverrà, per quanto riguarda le aggiunte, alla ricezione della notificazione e, per quanto riguarda le modificazioni, entro sei mesi dalla data d'invio della notificazione.

2) L'Ufficio internazionale, nella sua qualità di depositario della classificazione dei prodotti e dei servizi, v'inserisce le modificazioni e le aggiunte entrate in vigore. Queste modificazioni e queste aggiunte fanno l'oggetto di avvisi pubblicati nei due periodici «La Propriété industrielle» e «Les Marques internationales».

Articolo 5

[Assemblea dell'Unione particolare]

1) a. L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito.

b. Il Governo di ogni Paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

2) a. Riservate le disposizioni degli articoli 3 e 4, l'Assemblea:

- i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente Accordo;
- ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito;
- iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: «Direttore generale») relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare;
- iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;
- v) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;

- vi) crea, oltre il Comitato di esperti indicato nell'articolo 3, gli altri comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare;
- vii) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle riunioni come osservatori;
- viii) adotta le modificazioni degli articoli 5 a 8;
- ix) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare;
- x) svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta.

b. L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrative dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

3) *a.* Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto.

b. La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.

c. Nonostante le disposizioni del comma *b*, qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purchè nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.

d. Riservate le disposizioni dell'articolo 8.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

e. L'astensione non è considerata voto.

f. Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.

g. I Paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle sue riunioni come osservatori.

4) *a.* L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

b. L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta d'un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.

c. L'ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.

5) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Articolo 6

[Ufficio internazionale]

1) a. I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.

b. In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segreteria dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero creato.

c. Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.

2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.

3) a. L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo, eccettuate quelle degli articoli 5 a 8.

b. L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.

c. Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

4) L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Articolo 7

[Finanze]

1) a. L'Unione particolare ha un bilancio preventivo.

b. Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle

spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione.

c. Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensì anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che le medesime presentano per essa.

2) Il bilancio dell'Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.

3) Il bilancio dell'Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse:

- i) i contributi dei Paesi dell'Unione particolare;
- ii) le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare;
- iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, concernenti l'Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
- iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
- v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.

4) a. Per determinare la quota contributiva secondo l'alineia 3 i, i Paesi dell'Unione particolare sono assegnati alla classe cui sono attribuiti rispetto all'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quell'Unione.

b. Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione particolare pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il Paese è posto e il numero totale di unità dell'insieme dei Paesi.

c. I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.

d. Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Unione particolare, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.

e. Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.

5) L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.

6) *a.* L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.

b. L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso.

c. La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

7) *a.* L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione.

b. Il Paese contemplato nel comma *a* e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.

8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

Articolo 8

[Modificazione degli articoli 5 a 8]

1) Proposte di modificazione degli articoli 5, 6 e 7 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della medesima.

2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 5 e del presente alea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole

costituzionali, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

Articolo 9

[Ratifica e adesione. Entrata in vigore. Effetti. Adesione all'Atto del 1957]

1) Ciascun Paese dell'Unione particolare può ratificare il presente Atto, se lo ha firmato, oppure aderirvi.

2) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione particolare, partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, può aderire al presente Atto e divenire così membro dell'Unione particolare.

3) Gli strumenti di ratifica e d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

4) *a.* Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione.

b. Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell'adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data così indicata.

5) La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.

6) Dopo l'entrata in vigore del presente Atto, un Paese può aderire all'Atto del 15 giugno 1957 del presente Accordo solo se, contemporaneamente, ratifica il presente Atto o vi aderisce.

Articolo 10

[Forza e durata]

Il presente Accordo ha la stessa forza e durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Articolo 11

[Revisione]

1) Il presente Accordo sarà sottoposto a revisioni, allo scopo di introdurre i miglioramenti auspicati.

2) Ogni revisione sarà oggetto d'una conferenza dei delegati dei Paesi dell'Unione particolare.

Articolo 12

[Atti applicabili]

1) *a.* Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell'Unione particolare che l'hanno ratificato o vi hanno aderito, l'Atto del 15 giugno 1957.

b. Tuttavia, ciascun Paese dell'Unione particolare, che ha ratificato il presente Atto o vi ha aderito, è vincolato dall'Atto del 15 giugno 1957 nei suoi rapporti con i Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito.

2) I Paesi estranei all'Unione particolare, che divengono partecipi del presente Atto, l'applicano nei riguardi di ogni Paese dell'Unione suddetta non partecipe del presente Atto. Tali Paesi ammettono che quest'ultimo applichi, nei suoi rapporti con loro, le disposizioni dell'Atto del 15 giugno 1957.

Articolo 13

[Denuncia]

1) Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia dell'Atto del 15 giugno 1957 del presente Accordo e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, l'Accordo rimanendo vigente ed esecutorio per gli altri Paesi dell'Unione particolare.

2) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.

3) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell'Unione particolare.

Articolo 14

[Rinvio all'articolo 24 della Convenzione di Parigi (Territori)]

Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Articolo 15

[Firma. Lingue. Funzioni del depositario]

1) *a.* Il presente Atto è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia.

b. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare.

2) Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968.

3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.

4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto e le denunce notificate.

Articolo 16

[Disposizioni transitorie]

1) Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o al suo Direttore.

2) I Paesi dell'Unione particolare, che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito, possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 5 a 8 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facoltà, depositerà a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto dalla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono considerati membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo.

*

*

*

